

**N. 01759/2010 REG.DEC.
N. 00620/2009 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello numero di registro generale 620 del 2009,
proposto da:

De Rosa Alfredo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lamberti,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 67;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania –
Napoli, Sezione IV, n. 09949/2008, resa tra le parti, concernente
RESTITUTIO IN INTEGRUM POSIZIONE GIURIDICA,
ECONOMICA E PREVIDENZIALE - RISARCIMENTO

DANNI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2010 il Consigliere Manfredi Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Lamberti e dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Alfredo De Rosa ha presentato domanda per essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'Interno come invalido civile, con la qualifica di operatore per l'alimentazione; nonostante l'esito positivo della visita medica e della prova di idoneità, solo a seguito della notifica di atto di diffida il Direttore generale del Ministero dell'Interno dava riscontro alla sua istanza con atto n. C/026085 in data 20/5/1992, respingendola avendo ravvisato l'esistenza della circostanza ostativa di cui all'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, in relazione a due condanne a pena detentiva (entrambe a cinque giorni di arresto) per violazione delle norme in materia di edificabilità dei suoli e delle norme sul conglomerato cementizio armato, da lui riportate.

Il sig. De Rosa ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso

al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, che lo ha respinto con sentenza della sezione Prima n. 182 in data 17 maggio 1994.

In accoglimento dell'appello del sig. De Rosa il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con decisione n. 5223 in data 19 luglio 2004 ha riformato la sentenza di primo grado, per l'effetto annullando il provvedimento impugnato.

A seguito di diffida notificata in data 3/12/2004 il Ministero dell'Interno ha dato esecuzione alla predetta decisione stipulando, in data 28/4/2005, contratto individuale di lavoro nel profilo professionale di operatore per l'alimentazione.

Peraltro, l'Amministrazione ha dato al rapporto decorrenza 28 aprile 2005.

Il sig. De Rosa ha quindi nuovamente adito il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, per ottenere l'accertamento, il riconoscimento e la dichiarazione del diritto alla restitutio in integrum – a decorrere dall'1/11/1991 – della sua posizione giuridica, economica e previdenziale alle dipendenze del Ministero dell'Interno, nei ruoli dell'Amministrazione civile; l'accertamento, il riconoscimento e la dichiarazione del diritto a vedersi risarciti gli ulteriori danni subiti a causa degli illegittimi atti adottati dal Ministero dell'Interno e che hanno determinato disagi, sofferenze anche morali in soggetto già afflitto da gravissima invalidità, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno al

pagamento della somma da determinarsi anche in via equitativa; l'accertamento, il riconoscimento e la dichiarazione del diritto a vedersi corrispondere, su tutte le somme come indicate in precedenza, gli interessi e la rivalutazione monetaria dal novembre 1991 fino all'effettivo pagamento, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno a corrisponderle.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, respingeva il ricorso, non ravvisando la colpa dell'Amministrazione.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. Alfredo De Rosa contestando il suo contenuto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, depositando il solo atto formale di costituzione e documenti.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2010 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

L'appellante ha presentato domanda di assunzione presso il Ministero dell'Interno in qualità di invalido civile.

La domanda è stata respinta sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza della causa ostativa all'assunzione di cui all'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, in relazione a due condanne a pena detentiva per reati contravvenzionali da lui riportate.

L'impugnazione proposta dall'odierno appellante è stata accolta con decisione di questo Consiglio di Stato, Sezione Quarta, che in riforma della sentenza di primo grado ha annullato il provvedimento negativo, affermando che il complesso ed articolato contenuto della norma imponeva una puntuale esplicazione delle ragioni che impedivano l'assunzione dell'odierno appellante.

La Sezione precisava inoltre che la sua condanna a pena detentiva evidenziava l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione in quanto le predette condanne sono consistite entrambe in cinque giorni di arresto, comminati per violazione delle norme in materia di edificabilità dei suoli e delle norme sul conglomerato cementizio armato.

Soggiungeva la Quarta Sezione che anche a voler prescindere da ogni considerazione sull'esiguità della pena e sulla stessa natura del reato contestato, le condanne non realizzano la fattispecie ostativa di cui all'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, in quanto l'arresto "è sanzione che consegue a reati colposi e non a delitti, e nel provvedimento impugnato non si fa alcuna menzione delle condanne, in modo da verificare se esse riguardino un reato non colposo".

Il rifiuto di assunzione veniva, conseguentemente annullato.

Il successivo sviluppo dell'azione amministrativa dimostrava l'insussistenza di cause ostative all'assunzione.

L'Amministrazione, infatti, procedeva all'esecuzione della predetta

decisione (invero solo a seguito di diffida dell'appellante) valutando, alla luce del comando contenuto nella medesima decisione, l'eventuale esistenza di cause ostative all'assunzione.

Evidentemente, tale disamina ha portato ad accertare che le condanne di cui si è detto non costituivano ostacolo all'assunzione, che è stata effettivamente disposta, per cui è stato stipulato il contratto di lavoro con l'odierno appellante, con decorrenza dalla sua sottoscrizione.

L'appellante con il ricorso di primo grado chiede il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'assunzione.

I primi giudici hanno respinto la domanda negando la colpa dell'Amministrazione, ma tale impostazione non può essere condivisa.

E' vero che la decisione della Quarta Sezione ha annullato il rifiuto di assunzione per difetto di motivazione, in tal modo consentendo all'Amministrazione di rivalutare la situazione e, se necessario, evidenziare la presenza di cause ostative, in relazione all'applicazione dell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, ovvero ad altri elementi.

Peraltro, non può essere considerato giustificabile l'errore nel quale è incorsa l'Amministrazione, essendo evidente che la condanna a reato contravvenzionale, che prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, impone all'Amministrazione di accertare se quella riportata dall'appellante rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 12,

secondo comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340.

E' evidente quindi che la natura dei reati ascritti imponeva tale disamina.

Inoltre, il comportamento dell'Amministrazione, successivo all'intervento della decisione della Quarta Sezione, ha evidenziato l'insussistenza di qualsiasi causa ostativa.

In tale contesto, il difetto di motivazione si è quindi concretizzato in un vizio dalla valenza non formale ma sostanziale in quanto ha impedito il corretto svolgimento dell'attività amministrativa, impendendo all'odierno appellante di conseguire l'impiego al quale aspirava nonostante l'assenza di cause ostative.

In conclusione, l'Amministrazione appellata ha omesso di valutare l'ascrivibilità delle condanne di cui si è detto, che prescindono dall'elemento psicologico, alla fattispecie disciplinata dall'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, ed una volta proceduto alla necessaria disamina ha escluso l'esistenza di una causa ostativa.

Tutto ciò ha ritardato ingiustificatamente l'inizio del rapporto di lavoro, e la percezione delle relative retribuzioni.

Afferma, di conseguenza, il Collegio che l'appellante ha dimostrato il comportamento negligente dell'Amministrazione appellata, ed il danno ingiusto subito ingiusto a causa del medesimo comportamento.

L'Amministrazione appellata deve quindi essere condannata al

risarcimento dei danni subiti dall'appellante.

Il parametro di liquidazione deve essere individuato nel mancato guadagno provocato dal ritardo nell'assunzione, a far data dal provvedimento di diniego fino all'affettiva assunzione.

Da tale somma dovrà essere detratto quanto altrimenti percepito dall'appellante nel periodo in considerazione; sull'importo risultante dovrà essere applicata la maggior somma fra rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

In esecuzione della presente decisione, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione l'Amministrazione soccombente dovrà quindi proporre all'appellante, nelle forme di cui all'art. 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la somma offerta per il risarcimento del danno subito, nel rispetto del criterio appena enunciato.

Le spese devono essere integralmente compensate, in ragione della complessità della controversia.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle somme, da liquidare secondo il criterio di cui in motivazione.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione